



Camera di Commercio
Ferrara

La semplificazione amministrativa tra regole, organizzazione e tecnologia

05 novembre 2009

Maurizio Pirazzini
Vice segretario generale
Conservatore del Registro delle imprese di Ferrara

L'IMPRESA IN UN GIORNO ?
SERVONO NUOVE LEGGI ?
SERVONO NUOVE TECNOLOGIE ?
ABBIAMO UNA "VISION" CHE COINVOLGA LA RESPONSABILITA'
SOCIALE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, L'ACCESSO
UNIVERSALE, "USABILE" E "ACCESSIBILE" AL WEB ?
COME LA METTIAMO CON IL WEB 2.0 E IL CLOUD COMPUTING ?

**IL PROBLEMA E': FAR CAMBIAR MARCIA NON SOLO AL
"PUBBLICO" MA ANCHE - E OSEREI DIRE - SOPRATTUTTO AL
"PRIVATO"**

News ancora poco "praticata"

Taglia tempi (legge 69/2009 modifica art. 3 legge 241/90)

Obbligo di emanare i provvedimenti nei termini previsti (il "registrador" nel diritto spagnolo ha 24 ore !! per eseguire le iscrizioni nel "registro mercantil")

Revisione dei "tempi" dei procedimenti (al max 90 giorni)

Elemento di valutazione dei dirigenti

Responsabilità dirigenziale e risarcimento dei danni da ritardo

Notizia di oggi - Reso pubblico il rapporto
sull'informatizzazione della PA 7 ottobre 2009

Il ministro Brunetta

*"le cifre contenute nell'indagine conoscitiva dimostrano, ove ne fosse il bisogno, il **fallimento delle politiche di e-gov** fin qui condotte nel nostro Paese"*

Non è un problema di dotazione tecnologica

*"nel 2008 il nostro Paese ha speso per l'acquisto di beni e servizi informatici circa 3,1 miliardi di euro, **più del doppio del budget per l'organizzazione delle Olimpiadi tenutesi a Pechino in quello stesso anno**"*

Notizia di oggi - Reso pubblico il rapporto sull'informatizzazione della PA 7 ottobre 2009

"Per le Amministrazioni il protocollo informatico è un obbligo dal 1° gennaio 2004, la PEC dal 1° gennaio 2006 e i pagamenti elettronici dal 30 giugno 2007; di conseguenza, i dati illustrati dimostrano come un rilevante numero di Amministrazioni non abbia ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi vigenti."

PERCHE' ????

uno sguardo sul "mondo" ?



facebook




Dove siamo nel "bel Paese"



Il nuovo mondo del web 2.0

Tra le "nuvole" del cloud computing



Ruolo istituzionale della Camera derivante direttamente dalla legge (legge n. 580/1993)

"funzioni di **interesse generale** per il **sistema** delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"

"funzioni di **supporto** e di **promozione** degli interessi generali delle imprese"

Tecnologie ICT

La burocrazia costa 15 Miliardi di euro all'anno al sistema delle imprese

Siamo al 78 posto secondo il ranking della Banca Mondiale www.doingbusiness.org
calo di ulteriori 4 posizione rispetto al 2009 (siamo dietro al Montenegro, Namibia, Mongolia, Botswana, Azerbaijan, Kazakhstan)

Necessità di una forte

INNOVAZIONE

I servizi della Camera di commercio

La business key con firma digitale e molto altro



Firma digitale e CNS per accesso autenticato ai servizi Web degli enti pubblici

- Accesso gratuito al Registro delle imprese per i dati della propria impresa (visure, bilanci, autocertificazioni)
- Software gratuito (openoffice)



Camera di Commercio
Ferrara

La PEC (Posta elettronica certificata)



- **Riduzione dei costi di oltre il 90 %** rispetto alla tradizionale raccomandata cartacea;
- Obbligo per le società e professionisti e PPAA (con responsabilità dirigenziale);
- Le imprese hanno diritto di utilizzarla nei confronti degli enti pubblici (art. 3 Codice dell'amministrazione digitale);

I servizi della Camera di commercio



- Accesso immediato ai dati ufficiali del Registro imprese (titolari, imprese, società, quote, bilanci, atti societari, statuti ecc.)
- Accesso **gratuito** (con CNS o Business Key) ai propri dati ufficiali (visure, bilanci, ecc.)
- Servizio di **monitoraggio** (per essere avvisati delle modifiche di altre imprese)
- **Elenchi** di imprese (analisi del mercato)
- **Novità** - Integrazione con le **Google Maps** e **ricerca per prodotto e registri europei delle imprese (EBR)**
- Registro **protesti**
- Marchi e brevetti
- Network europeo dei Registri delle imprese (EBR)

www.registroimprese.it

MA

La **firma digitale non decolla** su larga scala su base volontaria.

E' **complessa** (la recente "legge sviluppo" n. 69/2009 prevede una delega per semplificare la normativa e inibire i "canali tradizionali")

Necessità di portarsi dietro un "token" (smart card o key USB) agevola la sostituzione di persona inconsapevole (**più comodo lasciarlo al "commercialista" !!!**)

Abbiamo cercato di far evolvere il sistema verso servizi più user friendly (**firma massiva tramite il web** senza necessità di avere il possesso materiale dello strumento di firma)

Nel resto del mondo la **firma digitale è quasi inesistente.**

Si affermano servizi di autenticazione e riconoscimento on line basati su account web (account Google, Yahoo,) e progetti di **Identity management** basati su standard aperti (myopenid)

Lasciereste il vostro libretto degli assegni ad un estraneo o anche al vostro professionista di fiducia ?? Perché non abbiamo la cultura delle credenziali di accesso (password) ??

<https://www.myopenid.com/>

http://openid.net/docs/Open_Trust_Frameworks_for_Govts.pdf



I paesi baltici vanno
fortissimo



During the second week of May 2009, the first company in Estonian business history was created in the Company Registration Portal with a Finnish ID card, without the founders of the company having had to leave their desks to get the company officially registered in Estonia.

The newly-created company has **two Estonian and three Finnish** founders who all used the ID-card of their respective country in creating the company that is located in Tallinn and deals with the wholesale of electronic and telecommunications appliances and their parts.

Ma vediamo come hanno fatto ????

COMPANY REGISTRATION PORTAL

Information Systems


To enter the system you will have to authenticate yourself with the ID-card, Mobile-ID or through an internet bank.

NB: Digital signatures can be given only with the ID-card or Mobile-ID!

Authenticate with ID-card or Mobile-ID:



ID-card



Mobile-ID

Enter by foreign ID-card or Mobile-ID:



Finnish ID-card



Portuguese ID-card



Belgian ID-card



Lithuanian Mobile-ID


Authenticate through an internet bank:



Swedbank



SEB bank



Krediidipank



Sampo bank



Nordea bank

Please find the portal guide here

DEMO - Company registration

DEMO - Filing annual report

Support available
business days 9.00-17.00

telephone: 6 696 6
e-mail: rik.ekander

Ma.....

La PEC è un primo passo ma va integrata con il web e i linguaggi di gestione dei dati elaborabili (XML) e con politiche di **usabilità e accessibilità** (nessuno si preoccupa della costante violazione della legge "Stanca" n. 4/2004 sull'accessibilità dei siti web pubblici [proviamo con il sito del Governo](#) (e della "funzione pubblica" e del CNPA) e si tratta solo del primo dei 22 requisiti previsti

La più recente legislazione impone un **sistema PEC "centrico"**

Obbligo di PEC per le PA, le società e i professionisti
- Facoltà per i privati che devono - in via preventiva - consentirne l'uso

Ma.....

Tutta la **modulistica deve essere portata sul web** per la compilazione on line agevole e accessibile (come comprare un biglietto ferroviario)

Progetto **PloneGov Modulistica on line** a cura di Uniocamere Emilia Romagna (basato su **standard aperti** e piattaforme open source Plone, OpenOffice, Pdf/A) in fase di rilascio

Progetto Starweb (dedicato alle micro imprese - artigiani e commercianti - che vogliono curare in proprio gli adempimenti di Comunicazione unica)

Ma.....

La PEC è insediata da altri strumenti ad oggi "indeterminati"
"indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali" (art. 16 legge n. 2/2009)

Il Ministro dell'innovazione si è inventato una PEC "chiusa" (la [CEC PAC](#) !!!) gratuita per tutti i cittadini ha introdotto un **sistema chiuso di PEC solo nei rapporti con la PA** (se voglio inviare una PEC alla mia banca o ad un venditore on line non posso farlo con la CEC PAC gratuita ma devo dotarmi di una PEC a pagamento).....

Che senso ha questo sistema ?? E' semplificazione ??



Camera di Commercio
Ferrara

Ucomunica
comunicazione **unica**
d'impresa

L'impresa in un giorno Tra "mito" e "realità"

Riforma del SUAP (prevista per il 2010):

- Tutto telematico
- Agenzia delle imprese
- Delega alle Camere di commercio
- Integrazione ComUnica SUAP

24 ORE

DOMANI SUL SOLE 24 ORE | **Publico impiego.** Esame di condotta per i dipendenti statali | **Scudo fiscale.** Tesoro pronto al rientro fra case, quadri e gioielli | **Forum online.** Vita in condominio: le risposte ai lettori | **L'esperto risponde.** Certificazione energetica tra leggi statali e regionali

Domenica 4 Ottobre 2009

La semplificazione

VECCHIO SISTEMA
Organizzazione (esempio ristrutturazione locali)
Solo apertura partita Iva
30 giorni
Tempo per la risposta

IMPRESA IN UN GIORNO
Se la costituzione coincide con l'inizio dell'attività tipica (esempio subentro ad attività preesistente)
Procedura ComUnica - unifica tutte e 4 le posizioni
Iscrizione al registro imprese
Apertura partita Iva
Iscrizione Inps
Apertura posizione Inail
7 giorni
Tempo per la risposta da ciascuna amministrazione

30 giorni
Tempo per la risposta

30 giorni
Tempo per la risposta

l'impresa è nata

30 giorni
Tempo per la risposta

7 giorni
Tempo per la risposta da ciascuna amministrazione

l'impresa è nata

30 giorni

Autorizzazioni eventualmente necessarie
(cio sportelli unici per le attività produttive Suap)
Sanitarie | Edilizie | Prevenzione incendi

Apertura posizione Inail
(dovuta nei casi corrispondenti all'inizio attività tipica)
Il giorno stesso dell'assunzione del rischio da assicurare

Autorevolezza
DIRETTORE RESPONSABILE
Osservatorio Ceradi-Lulus
A CURA DI Valeria Panzironi

Un freno all'impresa in un giorno
Gli sportelli comunali e le autorizzazioni rallentano i tempi dell'operatività

Maurizio Piazzi

Una riforma - si aspettano i regolamenti di attuazione - introdotta dal decreto anticrisi (articolo 35 del Dl 112/08, convertito dalla legge 132/08).

La ricevuta è «costitutiva»

Se dai punti di vista tranne per quello giuridico è fuori di dubbio che, nel sistema del codice civile, l'impresa (articolo 2058) è un «fatto» che produce effetto in quanto tale a prescindere da registrazioni, iscrizioni e abilitazioni (con la conseguenza, ad esempio, che l'impresa irregolare in quanto priva delle dovute autorizzazioni viene fatta tranquillamente fallire dai giudici), nella percezione degli operatori, il concetto di nascita di un'impresa è sempre stato correlato con una registrazione presso la Camera di commercio (prima al Registro ditte, ora al Registro imprese).

Proprio quest'ultima impostazione - stata - di fatto - recepita dal legislatore con la comunicazione unica. L'articolo 206 del codice civile e articolo 31 della legge 40/07 introduce il concetto di rilascio della cosiddetta «ricevuta costitutiva», ovvero di una ricevuta che costituisce titolo per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

L'importanza sistematica di questa disposizione, rafforza il ruolo della registrazione, perché, in assenza di questa, l'impresa non può essere ritenuta regolare sotto il profilo amministrativo, diversamente da quanto avviene con le vecchie regole (tranne che per l'Inail) in cui c'era un termine - di 30 giorni - per dichiarare sia alla Camera di commercio che all'agenzia delle Entrate (ai fini Iva) l'inizio dell'attività. Non c'è stata alcuna modifica esplicita delle normative di settore (articolo 206 del codice civile e articolo 31 della legge 40/07) ma si deve ritenere che il principio fissato dalla legge con la permanenza di un termine entro cui l'imprenditore era sul mercato ma in modo invisibile e senza il confronto pubblico dei 30 giorni non sarà più ammesso con l'effetto anche di eliminare le sanzioni per il ritardo (articolo 2194).

Viene iscrizione retroattiva

Altra conseguenza rilevante è che non potrà più darsi un'iscrizione con data di inizio «retroattiva», perché l'inizio attivo - non potrà essere anteriore alla data di deposito della «Comunicazione» e al conseguente rilascio della ricevuta. Vale il momento in cui il conservatore del registro delle imprese rilascia - e consegna in modo sicuro nella Pcc dichiarata dall'impresa in sede di iscrizione - la ricevuta, rappresentata da un documento elettronico (file) con la firma digitale - apposta con procedura automatica - del conservatore del registro. La forma informatica costringerà gli interlocutori e coloro che dovranno verificare la ricevuta a doverlo fare con strumenti informatici, ad esempio, leggendo il contenuto di una chiamata Usl (unip) e esclusa la necessità di trasformare la ricevuta informatica in un documento cartaceo «conforme», ad esempio, se si deve documentare la regolarità dell'impresa agli organi di vigilanza).

La nuova regola della ricevuta costitutiva coinvolge tutte le tipologie di imprese, comprese quelle artigiane. Queste dovranno ottenere anche il riconoscimento (eventuale) della qualifica «artigiana» entro i 60 giorni, in campo nuove legislazioni più assegnate a quello che chiede l'Isopione europeo (come già fatto ad esempio, con lungimiranza, al momento, solo dalla Lombardia e dalla Toscana).

I titolari delle imprese e gli amministratori delle società dovranno inoltre essere in possesso di un dispositivo di firma digitale.

Non è un caso che l'effetto sia stato quello di legittimare le gestioni più onerose di quelle affidate all'estero tramite gara. A questo stato di cose un freno l'aveva posto l'articolo 23-bis del decreto legge 35 giugno 2005, n. 112, che aveva esteso (anche se non completamente) alle società affidatarie in house l'obbligo di realizzare procedure competitive/evidenza pubblica per la selezione del personale e per l'acquisto di servizi e forniture.

Il decreto n. 125 - che ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 24 novembre - rievoca l'affidamento

di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi all'organizzazione del servizio che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento». La norma è ambigua. Non è chiaro se l'inciso e l'attribuzione dei compiti operativi all'articolo 15, di riferimento alla gara, che quindi dovrebbe avere ad oggetto contemporaneamente l'affidamento del servizio e la scelta del socio privato, ovvero al socio, intendendosi - come pure si è già inteso - che la gestione dell'impresa deve essere affidata al socio privato.

In quest'ultimo caso andrebbe meglio precisati i compiti operativi riservati al socio e meglio precisata la disciplina speciale con il diritto societario. La gestione compete all'ente societario, e non al socio. Al socio può essere affidato dallo stato il potere di decidere sulla gestione, attraverso l'attribuzione del personale vigile per gli enti pubblici e a premiare con un posto nei consigli di amministrazione delle partecipazioni statali pubbliche locali.

Non è un caso che l'effetto sia stato quello di legittimare le gestioni più onerose di quelle affidate all'estero tramite gara. A questo stato di cose un freno l'aveva posto l'articolo 23-bis del decreto legge 35 giugno 2005, n. 112, che aveva esteso (anche se non completamente) alle società affidatarie in house l'obbligo di realizzare procedure competitive/evidenza pubblica per la selezione del personale e per l'acquisto di servizi e forniture.

Il decreto n. 125 - che ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 24 novembre - rievoca l'affidamento

ENTI LOCALI IN IPSE

Il decreto legge di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009 (Dl 15 settembre 2009, n. 135), disciplina l'affidamento dei servizi pubblici locali con soluzioni che sono certamente da apprezzare.

Si propone un assetto chiaro della materia soprattutto di linea una svolta nella gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali. Gestione sicura caratterizzata da un largotitolo all'house, che - salvo le dovute eccezioni - ha determinato una gestione inefficiente, costosa, ed opaca dei servizi pubblici locali. Funzionale sovente all'elusione delle norme in materia di appalti pubblici di trasparenza del processo selettivo del personale vigile per gli enti pubblici e a premiare con un posto nei consigli di amministrazione delle partecipazioni statali pubbliche locali.

Non è un caso che l'effetto sia stato quello di legittimare le gestioni più onerose di quelle affidate all'estero tramite gara. A questo stato di cose un freno l'aveva posto l'articolo 23-bis del decreto legge 35 giugno 2005, n. 112, che aveva esteso (anche se non completamente) alle società affidatarie in house l'obbligo di realizzare procedure competitive/evidenza pubblica per la selezione del personale e per l'acquisto di servizi e forniture.

Il decreto n. 125 - che ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 24 novembre - rievoca l'affidamento

Davidanza L'operazione coinvolge 250 mila posizioni

Il Sole 24 Ore 4 ottobre 2009

L'Italia anticipa l'UE

La CU (ma anche la più recente produzione legislativa in materia di lavoro) anticipa il modello degli "sportelli unici" (peraltro già adottato dal 1998 per i SUAP comunali) e ora riproposto come modello ispiratore dall'Unione Europea nella cd direttiva servizi (ex Bolkenstain) Direttiva 2006/123/CE

(46 considerando) "Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, **gli sportelli unici**, (...)

L'Italia anticipa l'UE (2)

(48 considerando) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un **interlocutore unico** tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: **sportello unico**). (..) . **Gli sportelli unici possono essere costituiti (...) anche da camere di commercio e dell'artigianato** (..). Gli **sportelli unici** sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore **sia come autorità direttamente competente** a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio **sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.**

L'articolo 9 della legge 40/2007 Novità e principi fondamentali

(comma 1) "*Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa,*
*l'interessato presenta la comunicazione **unica per***
***gli adempimenti** di cui al presente articolo"*

(comma 3) "*L'ufficio del registro delle imprese*
*contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce **titolo***
per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale

Gli adempimenti coinvolti (art. 5 DPCM)

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono:

1. dichiarazione di **inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA**, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972;
2. domanda d' **iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A.**, con esclusione dell'adempimento **del deposito del bilancio**; *(e l'iscrizione dell'elenco soci ??)*
3. domanda d'**iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL**
4. domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l' **INPS** relativamente alle **imprese artigiane ed esercenti attività commerciali**, ai sensi dell'Articolo 44, comma 8, decreto legge 269/2003
5. domanda di iscrizione e cessazione di **impresa con dipendenti ai fini INPS**
6. variazione dei dati d'impresa **con dipendenti ai fini INPS** in relazione a Attività esercitata - Cessazione attività -Modifica denominazione o ragione sociale - sospensione attività - Modifica della sede legale - Modifica della sede operativa
7. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di **impresa agricola ai fini INPS**
8. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di **impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.**

La nuova procedura (sintesi dell'iter)

- Trasmissione (entro fine anno H24x7) della CU alla Camera di commercio il **giorno stesso della costituzione** dell'impresa
- **Assegnazione immediata di PIVA/Codice fiscale**
- Rilascio della "ricevuta costitutiva" con **firma digitale automatica del Conservatore** (art. 13 DPCM) alla casella di PEC
- Trasmissione immediata IVA e INAIL (ove richiesta)
- Entro 5 giorni il Registro delle imprese procede all'iscrizione (salvo problemi)
- Dopo l'iscrizione si attiva il flusso INPS
- Entro 7 giorni INPS e INAIL effettuano le comunicazioni di avvenuta registrazione

La nuova procedura (sintesi dell'iter)

- Trasmissione (entro fine anno H24x7) della CU alla Camera di commercio il **giorno stesso della costituzione** dell'impresa
- **Assegnazione immediata di PIVA/Codice fiscale**
- Rilascio della "ricevuta costitutiva" con **firma digitale automatica del Conservatore** (art. 13 DPCM) alla casella di PEC
- Trasmissione immediata IVA e INAIL (ove richiesta)
- Entro 5 giorni il Registro delle imprese procede all'iscrizione (salvo problemi)
- Dopo l'iscrizione si attiva il flusso INPS
- Entro 7 giorni INPS e INAIL effettuano le comunicazioni di avvenuta registrazione

"Brain storming" sulla riforma del RI

- Mantenere un sistema incentrato sul pubblico registro (si veda la recente normativa che ha incorporato nel RI il libro soci delle SRL - come peraltro previsto nel progetto di SPE Società privata europea)
- Controlli sulle informazioni in entrata da parte di notai o altri pubblici ufficiali e funzionari del registro
- Non ha alcun senso un sistema (come il nostro !!) in cui per cambiare l'amministratore delegato della FIAT non è richiesto un controllo qualificato (notaio ecc.) per l'ingresso dell'informazione nel RI mentre se cambia - ad esempio - il nome di una piccola Snc artigiana devo ricorrere al notaio. Che valori e interessi vengono tutelati ??

"Brain storming" sulla riforma del RI

Queste norme - adottate lo scorso anno anche in Germania per le Srl - stanno per diventare "Diritto comunitario" - Regolamento SPE ([testi COM 10 marzo 2009](#))

"Articolo 8

2. L'atto costitutivo della SPE è in forma scritta ed è firmato da ogni azionista fondatore. Ulteriori formalità possono essere necessarie ai sensi del diritto nazionale applicabile, ***a meno che la SPE non utilizzi l'atto costitutivo tipo ufficiale.***"

Atti societari "standard" non richiedono ulteriori formalità

Concludo con un
"richiamo" per noi
"civil servant" che
spesso cerchiamo una
soluzione preconfezionata
nella legge



..... ricordando le parole di un Maestro dell'interpretazione giuridica che considera l'ordinamento giuridico non come <<**qualcosa di bell'e fatto**>> quando, invece, è <<**qualcosa che non è ma si fa, in accordo con l'ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per opera assidua d'interpretazione**>

E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici* , Milano 1949

Grazie per l'attenzione

Maurizio Pirazzini

Vice segretario generale
Camera di commercio di Ferrara
Conservatore del Registro delle imprese di Ferrara

maurizio.pirazzini@fe.camcom.it
<http://www.linkedin.com/in/mauriziopirazzini>
<http://twitter.com/mpiraz>